REGOLAMENTO (CEE) N. 3003/81 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1981

che modifica, per quanto riguarda il raccolto 1981, il regolamento (CEE) n. 1724/80 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1724/80 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1781/81 [3], prevede, all'articolo 2, lettera b), che il primo acquirente di semi di soia deve depositare, anteriormente al 15 agosto 1981, un contratto stipulato con un produttore ; che, nella prassi, il termine previsto è risultato insufficiente ; che è pertanto necessario prorogarlo sino al 15 settembre 1981,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1724/80 la data del 15 agosto 1981 è sostiuita dalla data del 15 settembre 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

---

(1) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.
(2) GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 8.